

Redazione:
Ministero delle Attività Produttive
D.G.A.M.T.C.
tel. 06/47052456
fax 0647052898
www.minindustria.it
redazione.dgadm@minindustria.it

Progetto, realizzazione grafica e distribuzione:
MC Consulting spa
Via Olindo Guerrini 10,
00137 Roma
tel. 06/8720301
www.mccoconsulting.it

Stampa:
Tipolitografia OBISO,
via G. Mazzini, 24
00010 Villanova Guidonia (RM)

Direttore responsabile:
Antonio Lirosi

Comitato di redazione:
Francesco Bianzino
Antonella d'Alessandro
Piero Francolini
Marianna Luongo
Umberto Troiani

Segreteria di redazione:
Tiziana Pizzoni

Qi

Quaderno
Informativo

Registrato al tribunale di Roma
n° 447 del 22 ottobre 2001

Nessun albero è stato
abbattuto per la creazione
di queste pagine

in questo numero:



**Pagamenti transfrontalieri
in Euro: vantaggi per i
consumatori**

pagina 1

**Più garanzie sul peso
dei prodotti ittici
preconfezionati**

pagina 3

**Le anticipazioni sul
programma di
attività 2002**

pagina 5

Gennaio 2002

Qi

Quaderno Informativo

a cura della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ministero delle Attività Produttive



6/02



Pagamenti transfrontalieri in euro: nuovi vantaggi per i consumatori

L'arrivo dell'euro porta nuovi vantaggi per il consumatore. È stato infatti approvato in tempi rapidissimi il regolamento comunitario sui pagamenti transfrontalieri in euro. Il regolamento, adottato tra novembre e dicembre 2001 dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo impone, in particolare alle banche, di applicare ai pagamenti transfrontalieri in euro le stesse commissioni applicate ai corrispondenti pagamenti effettuati a livello nazionale, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la fiducia dei consumatori nella moneta unica.

Il cuore del Regolamento n.2560/01, che ha efficacia immediata e diretta a livello comunitario, entrato in vigore con la pubblicazione sulla G.U.C.E. del 19/12/2001, riguarda quindi le commissioni bancarie. Quelle applicate ai pagamenti transfrontalieri dovranno infatti essere allineate a quelle applicate ai pagamenti nazionali, secondo un principio di parità che l'avvento della moneta unica ha reso improrogabile. Il consumatore, in altre parole, potrà utilizzare l'euro in tutti i Paesi dell'Unione europea alle stesse condizioni con cui lo utilizza nel proprio. Alla moneta unica corrisponde quindi un'unica area di

pagamento al consumo. L'allineamento è imposto in base a precise scadenze: dal 1° luglio 2002 per i pagamenti effettuati per via elettronica (ad esempio attraverso carte di credito o bancomat), dal 1° luglio 2003 per i bonifici. Tale obbligo si applica, inizialmente, ai pagamenti entro una soglia di 12.500 euro. Questa soglia, sarà innalzata, dal 1° gennaio 2006, fino a 50.000 euro.

Le misure previste dal regolamento riguardano, inoltre:

- l'imposizione alle banche di un obbligo di trasparenza e informazione alla clientela sulle tariffe applicate ai pagamenti transfrontalieri;
- lo sviluppo di un sistema di pagamenti diretto e interamente automatizzato, in particolare attraverso l'uniformazione della numerazione internazionale dei conti bancari – IBAN – e del codice di identificazione bancario – BIC;
- l'imposizione agli Stati membri di rimuovere gli obblighi di segnalazione statistica a carico delle banche per i pagamenti fino a 12.500 euro a partire dal 1° luglio 2002. Dal 1° gennaio 2006, la soglia è portata a 50 mila euro;
- l'indicazione di sanzioni efficaci,

proporzionate e dissuasive, che dovranno essere applicate in caso di violazione delle disposizioni dettate dal Regolamento;

- una clausola di revisione, secondo la quale entro il 1° luglio 2004 la Commissione presenterà una relazione, accompagnata da eventuali proposte di modifica, sull'applicazione del Regolamento, in particolare riguardo ai seguenti punti: a) lo sviluppo delle infrastrutture nell'ambito dei sistemi di pagamento transfrontaliero; b) l'opportunità di migliorare i servizi ai consumatori attraverso un rafforzamento delle condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi di pagamento transfrontaliero; c) gli effetti dell'applicazione del regolamento sui costi relativi ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro; d) gli effetti della rimozione degli obblighi di segnalazione statistica;
- la facoltà (clausola di opt-in) per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro di applicare il regolamento anche ai pagamenti effettuati nella loro valuta, a seguito di notifica da effettuarsi alla Commissione.

La decisione di proporre un regolamento in questa materia è stata presa dalla Commissione europea la scorsa estate, a fronte dei persistenti ritardi da parte del settore bancario nel procedere all'adeguamento dei propri sistemi di pagamento entro i termini fissati per l'introduzione dell'euro. L'obiettivo di eliminare costi aggiuntivi per le transazioni transfrontaliere era stato sempre richiamato dall'esecutivo quale condizione essenziale per garantire, tra i vantaggi dell'euro, transazioni meno costose nel mercato interno. Negli ultimi otto anni il costo medio di una transazione in euro, secondo studi compiuti dalla Commissione, risultava essere calato di solo mezzo euro (le tariffe bancarie

per i bonifici tra due paesi UE ammontano oggi in media a 23,49 euro, somma di poco inferiore ai 24 euro applicati nel '93). La Commissione europea ha quindi ritenuto prioritario proporre questo regolamento, la cui urgenza è stata sottolineata anche dal Consiglio Europeo informale di Gand.

La proposta di regolamento, se rispondeva pienamente alle forti aspettative espresse dai consumatori, doveva tuttavia incontrare le prevedibili resistenze da parte delle banche. In varie sedi e occasioni durante le fasi di esame della proposta, le banche hanno infatti espresso le loro forti perplessità e preoccupazioni riguardo a uno strumento normativo giudicato troppo rigido, oneroso (se non addirittura discutibile sul piano della legittimità). La proposta era considerata dalle banche, essenzialmente, incompatibile con le condizioni di persistente difficoltà strutturale nell'adeguare i propri sistemi di pagamento attualmente utilizzati, ritenuti ancora troppo frammentati e non ancora sufficientemente automatizzati per consentire un efficace allineamento tariffario. In particolare, quindi, le banche avevano chiesto più tempo. Chiedevano cioè uno slittamento delle scadenze previste dalla proposta della Commissione, fissate inizialmente, per l'allineamento, al 1° gennaio 2001. La Banca centrale europea era intervenuta, a sua volta, esprimendo un parere in cui, pur condividendo pienamente gli obiettivi del regolamento, riconosceva, tra l'altro, l'esigenza di un adeguamento temporale dei termini della proposta per assicurarne una concreta efficacia.

L'accordo tra i vari Stati membri sulla proposta di regolamento è stato quindi frutto di una importante mediazione degli interessi coinvolti.

Per ulteriori informazioni:
francesco.piccarreta@minindustria.it



Più garanzie sul peso dei prodotti ittici preconfezionati

La Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2001 ha pubblicato il Decreto con il quale il Ministero delle Attività Produttive, dopo una lunga fase di studio condotta in collaborazione di vari organismi specializzati, ha riconosciuto valido, per la prima volta, il metodo per la determinazione del peso sgocciolato nei prodotti ittici preconfezionati.

Le motivazioni che hanno indotto all'adozione del metodo possono individuarsi nella trasparenza del mercato, nell'armonizzazione delle metodiche aziendali e nella facilitazione della circolazione dei prodotti italiani nel mercato comunitario.

Trasparenza del mercato

L'indicazione del peso dello sgocciolato costituisce un indubbio elemento di trasparenza nei confronti del consumatore, che viene messo al corrente del peso di pesce realmente contenuto nella confezione. Infatti, la semplice indicazione del peso del prodotto lascia il consumatore

nel dubbio circa l'incidenza del prezzo dell'acqua, salamoia, glassa, ecc. (detto liquido di governo) sul prezzo totale.

Armonizzazione

I "fabbricanti" usano metodiche diverse, tra loro non confrontabili. Infatti, il valore del peso sgocciolato rilevato dipende dal protocollo operativo, dovendo essere definite le condizioni di prova, lo status del prodotto al momento della pesatura, come deve essere effettuata la pesatura stessa e gli errori massimi accettabili, nonché l'individuazione del lotto da analizzare.

La Circolare ministeriale 31 marzo 2000 n. 165 - Circolare sulla quantità d'ingrediente dichiarata (QUID) - nel ricordare le metodiche generali, prevede le eccezioni possibili in casi particolari. Il caso dei prodotti ittici è particolarmente sentito in quanto la presenza di un metodo di controllo della fabbricazione riconosciuto consente di derogare dall'indicazione del "QUID", optando per il valore del peso sgocciolato come avviene in tutti i Paesi comunitari.

Libera circolazione comunitaria e nazionale


I prodotti italiani, in mancanza di un metodo riconosciuto, possono essere sottoposti negli altri Stati dell'Unione Europea a controlli, secondo il metodo in vigore in detti Stati. Per contro i prodotti degli altri Stati comunitari possono circolare liberamente in Italia, ed i controlli sono effettuati secondo quanto previsto nei Paesi d'origine.

Il decreto, fermo restando il mutuo riconoscimento delle metodologie usate nei paesi d'origine comunitari, consente ai prodotti nazionali di godere dello stesso regime comunitario nei paesi destinatari. Pertanto, i prodotti provenienti da paesi comunitari che non hanno definito il metodo possono essere sottoposti a controllo secondo il metodo indicato nel decreto ministeriale.

Inoltre, il metodo definito si applica sia ai prodotti sottoposti al regime CEE sia ai prodotti nazionali diversi da quelli CEE.



Per ulteriori informazioni:
francesco.bianzino@minindustria.it
renato.insola@minindustria.it



Un numero del Qi dedicato al Programma di attività della Direzione Generale per l'anno 2002.

Il programma di attività 2002 della Direzione Generale sarà presentato, come lo scorso anno, su un numero unico del *Quaderno informativo*, di prossima pubblicazione. Il programma costituisce per la Direzione, oltre che uno strumento di lavoro innovativo orientato verso "progetti/obiettivi", un mezzo di informazione circa le iniziative che la Direzione Generale intende sviluppare e realizzare nell'anno per garantire in maniera sempre più efficace la tutela dei consumatori.

Il programma di attività esporrà gli obiettivi raggruppati per aree omogenee, in linea con la struttura della Direzione Generale. Nel documento saranno anche evidenziate le priorità che saranno indicate dal Ministro nella Direttiva generale sull'azione amministrativa, di cui sono state già fornite le linee guida. Tali linee, che si collocano nel programma di Governo volto a migliorare le condizioni di competitività delle imprese e di concorrenza del mercato, hanno posto come macro- obiettivi per la tutela dei consumatori la trasparenza del mercato, la semplificazione delle norme che ne

regolano il funzionamento, collegate alla promozione di attività per una più ampia e diffusa comunicazione ed informazione ai consumatori.

Tali traguardi si ritiene che possano essere raggiunti, innanzitutto, mediante la redazione di due codici: il Codice del consumo ed il Codice sulla metrologia legale. La Direzione ritiene di avviare l'attività prodromica alla predisposizione di tali testi, in attesa che, sul piano legislativo, venga approvata un'apposita norma di delega.

Il **Codice del consumo**, sulla base dell'esperienza francese, si pone come scopo di rendere organica, armonizzata e chiara la legislazione concernente la tutela dei consumatori, raccogliendo, aggiornando e coordinando in un unico strumento tutte le disposizioni vigenti di derivazione comunitaria e di competenza del Ministero. Si tratterebbe di un intervento normativo di riassetto che deve anche rispondere alle esigenze di semplificazione legislativa e amministrativa al fine di rendere più chiari e agevoli i rapporti contrattuali tra imprese e consumatori.

Il **Codice sulla metrologia** legale è finalizzato da un lato a rendere organica, semplificata e aggiornata la legislazione sugli strumenti di misura e dall'altro ad armonizzare la disciplina e gli adempimenti amministrativi, a carico delle imprese, alle raccomandazioni e alle indicazioni provenienti dall'Unione europea e dagli organismi internazionali sui pesi e le misure, adottate anche in funzione dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnologico registrati nel settore.

La metrologia legale, vale a dire il complesso di norme e funzioni finalizzate al corretto funzionamento degli strumenti di misura nelle transazioni commerciali, è attualmente disciplinata da numerosi provvedimenti normativi. Alla legge di riferimento, risalente al 1890, si sono susseguite e sovrapposte nel tempo variegate disposizioni che hanno reso complessi, sia per i produttori di strumenti di misura che per gli utilizzatori professionali, gli adempimenti amministrativi. Da ultimo, a partire operativamente dal 2000, è poi intervenuto il trasferimento di funzioni amministrative dalla Stato alle Camere di commercio, che ha ridisegnato le competenze in materia.

Parallelamente sul piano amministrativo, la Direzione sta provvedendo ad adottare provvedimenti di semplificazione e snellimento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza relative alla conformità degli strumenti di misura.

Il processo di semplificazione normativa ed amministrativa coinvolge, inoltre, **le manifestazioni a premio**.

Le funzioni amministrative di vigilanza e di controllo delle manifestazioni a premio, previste dal DPR n. 430/2001, regolamento di attuazione dell'art.19, comma 4, della L. n. 449/1997, saranno svolte dalla Direzione Generale a partire dal 12 aprile 2002. La nuova disciplina regolamentare ha inteso

semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti promotori di iniziative commerciali, sostituendo l'obbligo della richiesta di autorizzazione con la semplice preventiva comunicazione ed attribuendo al Ministero unicamente un potere di vigilanza e controllo.

La Direzione, presso la quale è stato istituito un apposito Ufficio, è chiamata a realizzare un impegnativo progetto per l'organizzazione e la gestione di procedure informatizzate per le manifestazioni a premio (sono valutabili in oltre 6.000 quelle a rilevanza nazionale) che, coerentemente con le attese degli operatori e con i principi normativi, renderà operativa la semplificazione degli adempimenti amministrativi e consentirà contemporaneamente la tutela della fede pubblica e degli interessi dei destinatari dei premi attraverso l'attivazione di efficaci azioni di vigilanza.

Per quanto riguarda l'obiettivo della trasparenza, la Direzione sarà chiamata a sviluppare strumenti che facilitino sempre di più la conoscenza del mercato da parte del consumatore con la redazione e la diffusione, anche sul sito Internet del Ministero, di rapporti sui prezzi e tariffe. In particolare si prevede di sviluppare progetti di miglioramento per le tariffe assicurative e per i prezzi petroliferi. La gestione delle banche dati si collega naturalmente con le attività di informazione e comunicazione cui verrà dato nuovo impulso, anche mediante il potenziamento della linea editoriale di *Qi* e la organizzazione di campagne informative settoriali.

Per ulteriori informazioni:
piero.francolini@minindustria.it